

vato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo per decreto reale si dichiarì che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.»

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

LANZA. Domando la parola.

Secondo questo terzo alinea, si potrebbe per semplice decreto reale computare per due campagne il periodo non maggiore di dodici mesi.

Io credo che non si possa per semplice decreto reale emanare una simile disposizione, ma che sia a ciò necessario il concorso del Parlamento, stantechè un simile provvedimento importerebbe una spesa assai grave.

Supponiamo che ad un esercito di 100,000 uomini venga per decreto reale computato il periodo non maggiore di 12 mesi per due campagne, ne verrebbe che si accrescerebbe di un anno l'anzianità di servizio dell'intero esercito. Ora il calcolo dimostra che si avrebbero circa 5353 pensioni di 50 anni; calcolatele a 500 lire caduno come termine medio, e la spesa maggiore sarà di 1,666,500 lire, ossia a tenore del *minimum*. Supponendo che si riducano solo alla metà, la spesa che ne risulterebbe ammonterebbe tuttavia a parecchie centinaia di mila lire, che tardi o tosto lo Stato dovrebbe sborsare.

Comunque sia, anche astrazione fatta dalla maggiore o minore spesa, mi pare che in un regime costituzionale non si possa aumentare lo stato delle spese senza l'approvazione del Parlamento. Questo è un diritto che non si può contestare.

Per conseguenza io proporrei questo emendamento; metterei cioè in seguito alle parole: « Ma nel mentovato periodo di 12 mesi non può computarsi più che una campagna » queste altre: « Salvo che venga deciso per legge doversi quel periodo di tempo computare per due campagne. »

PRESIDENTE. Sarebbe meglio dire: « Salvo per legge si dichiarì. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Governo ha creduto di dover comprendere nel progetto di legge l'espressione che nel periodo di 12 mesi non può farsi più che una campagna, salvo che per decreto reale si dichiarì, ecc. Il Governo è stato indotto a questa proposizione dal considerare che eccezionali saranno certamente le evenienze in cui si possano decretare due campagne in un solo anno; e quando questo avvenga, sarà sempre in seguito di fatti così straordinari, che a nessuno, meglio di chi in virtù dello Statuto comanda le forze di terra e di mare, spetti il dichiarare se realmente il fatto sia così straordinario per statuire una tale determinazione.

LANZA. L'osservazione del commissario regio che, essendo questo un fatto straordinario, si dovrebbe per conseguenza lasciare al potere esecutivo la facoltà di decidere quanto si debba valutare due campagne in vece di una nello stesso spazio di tempo, non toglie la difficoltà, non toglie l'incostituzionalità dell'atto, perchè lo Statuto dice chiaramente che non si può in nessun modo aumentare le spese dello Stato senza che vi concorra l'azione del Parlamento. Ora, si aumenta o no la spesa dello Stato considerando come due campagne il tempo il quale viene nella regola generale considerato come una campagna sola? Non vi è dubbio alcuno che l'aumento è considerevole; del resto sicuramente il potere esecutivo è più competente per conoscere quando sarà il caso di proporre questo compenso straordinario, e benchè l'iniziativa non spetti esclusivamente al potere esecutivo, tuttavia è probabile che sarà lo stesso potere esecutivo il quale verrà a chiedere alla Camera questa ricompensa. Il potere esecutivo vi concorrerà dunque per la sua parte; ma non si può escludere

il Parlamento da questa disposizione, perchè del resto si violerebbe lo Statuto, il quale, come già dissi, stabilisce in regola generale che non si può imporre nessuna spesa senza che intervenga l'azione del Parlamento.

DI PETTINENGO, commissario regio. L'azione del Parlamento non resta menomata per questa disposizione, in quanto nell'esame del bilancio avrà occasione di approvare o negare le maggiori spese per tal fatto. Ma intanto il Re, capo dell'armata, deve esercitare la sua piena autorità nei casi che per straordinari eventi avvenga di decretare un premio all'armata col computargli due campagne in una sola.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento...

SINEO. Mi pare che non possa stare senza una risposta la proposizione dell'onorevole commissario del Governo. Vorrebbe il signor commissario, che ogni qual volta si presenta il bilancio al Parlamento si possano ridurre tutte le pensioni precedentemente date anche per legge; in guisa che questa legge che facciamo non servirebbe che per un anno; sicchè ai militari, ai quali dopo 50 anni di servizio è stata data la pensione secondo il loro grado, all'epoca della verifica annuale del bilancio la si potrebbe diminuire.

Io credo che questa conseguenza toglierebbe molto al vantaggio che il Governo si è proposto mettendo innanzi questa legge. Credo che non corrisponderebbe per niente al desiderio della Camera, che si è di assicurare in modo stabile la sorte dei militari, quando hanno prestato quel servizio che da loro si richiede.

Credo ad ogni modo coll'onorevole deputato Lanza che quando si tratta di spese non possa mai il potere esecutivo ordinarle senza l'approvazione del potere legislativo. Quindi crederei incostituzionale lo scostarmi dall'emendamento del deputato Lanza, e voto per esso.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io accetto l'emendamento proposto dal deputato Lanza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Lanza.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il paragrafo intero.

BARBIER. Je proposerais qu'après les mots *ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi* l'on ajouta ceux-ci: *purchè però non abbia durato meno di tre mesi (Rumori)*, parce qu'il pourrait y avoir une campagne qui ne durât que trois jours, et alors il me semble que ce ne serait pas le cas de la faire compter pour une campagne entière.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta Barbier.

(Non è appoggiata.)

(Messi successivamente ai voti gli altri 5 paragrafi di cui si compone l'articolo 24 sono approvati, e così pure l'articolo nel suo complesso come fu emendato.)

Ora se il signor Tecchio vuol presentare il suo articolo addizionale...

TECCHIO. L'emendamento che io ho proposto alcuni giorni sono mi pare che fosse concepito così: « Il servizio che dà diritto alla giubilazione dev'esser fatto *in nome proprio*, e senza interruzione, salve le eccezioni stabilite nella presente legge. »

La ragione, o signori, che io aveva addotta quando proposi un tale emendamento consiste in ciò, che altrimenti si verrebbe a computare come un servizio utile per le pensioni anche il servizio di *surrogato*, e quindi colui il quale si facesse surrogare alla milizia esporrebbe le finanze ad un ca-